



Comune di  
**Riva San Vitale**

**Municipio  
del Comune di Riva San Vitale**

Piazza Grande 6 – C.P. 103  
CH-6826 Riva San Vitale

**Telefono**

+41 91 648 13 06

info@rivasanvitale.ch

www.rivasanvitale.ch

Lodevole

Commissione della gestione e  
Commissione opere pubbliche  
del Comune di Riva San Vitale

Riva San Vitale, 02.04.2025  
1/ISTITUZ/CC/ATTICC/moz - RM 01.04.2025  
Ns. rif. L. Capponi

**Mozione Tania Bedulli Lega dei Ticinesi-UDC e Indipendenti: creazione di un'area di svago per cani  
Preavviso art. 67 cpv. 2 lett. b) LOC**

Gentili signore e egregi signori,

Il Municipio ha preso atto della mozione 10 giugno 2024 della consigliera comunale Tania Bedulli con la quale viene chiesta la creazione di un'area di svago per cani (dog park).

Le motivazioni sono chiaramente indicate nel testo della mozione e pertanto non vengono riprese in questa sede.

Premessa

La mozione dog park non è la prima di questo genere a Riva San Vitale. Infatti già in data 18 dicembre 2017 il consigliere comunale Mauro Mordasini aveva interrogato l'Esecutivo su questa tematica attraverso una mozione che esprimeva gli stessi concetti che oggi ci vedono nuovamente coinvolti.

Il preavviso del Municipio (18.12.2017), dopo aver analizzato la proposta nel merito, era giunto alla conclusione che non vi erano delle aree consone e destinabili alla creazione di un dog park e che si sarebbe impegnato: “ (...) a sviluppare, nell'ambito di prossime varianti di Piano regolatore, delle verifiche per individuare aree di merito discoste e confacenti, possibilmente di proprietà comunale per evitare procedure di espropriazione e, se del caso, ad avviare la relativa formale procedura per istituire il vincolo di utilità pubblica.

*Senza un vincolo cresciuto in giudicato non può essere sviluppato il progetto definitivo e la relativa indispensabile procedura di approvazione (domanda di costruzione) e definire le modalità di finanziamento dell'opera.”*


Dopo ampia discussione il Consiglio comunale nella seduta del 4 luglio 2019 aveva respinto la mozione.

La mozione: oggi.

Pur constatando una sensibilità accresciuta verso la tematica delle aree di svago destinate ai cani, oggi come nel 2017, non esistono normative che impongano all'ente pubblico di realizzare strutture destinate ad un'area specifica di svago per cani. Queste sono direttamente legate alla disponibilità di spazi sul territorio.

La scelta di questi luoghi deve essere ricercata su sedimi che permettano la corsa dei cani, possibilmente ombreggiati e dotati di punti d'acqua, arredati (es. cestini, panchine, ecc.) e delimitate. Naturalmente discoste da zone sensibili e da quelle destinate alla residenza.

Come già indicato, il Comune di Riva San Vitale non dispone di zone autorizzate dal piano regolatore in vigore destinabili a "Dog Park" in quanto quelle destinate ad attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (AP-CP in verde) di cui all'art. 53 e seguenti del Piano Regolatore, sono dettagliatamente regolamentate e precisamente:



sito: <https://www.rivasanvitale.ch/704-Piano-delle-zone>

Estratto art. 54, 55, 56 e 57 PR

AP1	Infrastruttura di svago con attracchi a riva
AP2	Stazione di potabilizzazione
AP3	Giardino pubblico a lago
AP4	Cimitero
AP5 e AP5bis	Ecocentro, magazzini comunali e spazi lavorativi
AP6	Campi da gioco
AP7	Attrezzature sportive e di svago
AP8	Bagno spiaggia, parco ed area di svago
AP9	Pozzi e stazione di pompaggio di Lümaghera
AP13	Santa Croce – zona di protezione

AP14	Porto comunale
AP15	Area di sosta e zona attrezzata
AP16	Attrezzature a lago
CP1	Palestre, aule e spazi scolastici
CP2	Scuola media
CP3	Centrale telefonica
CP4	Istituto San Pietro Canisio
CP5	PC e infrastrutture a servizio delle attrezzature sportive
CP6	Scuola dell'infanzia, scuola elementare e palestra
CP7	Magazzini comunali, centro diurno e spazi da affittare
CP8	Protezione civile
CP9	Mulinello (Villa Brazzola) <i>Area destinata ad attività di carattere sociale, aggregativo e culturale. L'edificio principale (sub. A) è da mantenere e sono ammessi interventi di manutenzione e di riattamento. Il parco circostante dovrà essere salvaguardato, compatibilmente con le necessità di esercizio della destinazione (...).</i>

A tutte le zone AP e CP è attribuito il grado di sensibilità II al rumore (\*)

In sostanza la creazione di un dog park per l'uso di terreni comunali richiede una variante di PR e per l'uso di terreni privati, posto che venga individuato un apposito sedime, deve seguire una specifica procedura per il rilascio di una licenza edilizia.

#### Nel merito

Ritenuto che:

- ad oggi non sono state individuate aree comunali secondo il Piano Regolatore da destinare allo svago per cani e che non è prevista una revisione del PR a medio termine indipendentemente dall'esito del compendio;
- l'Esecutivo non intende investire nell'esproprio di sedimi privati per la creazione di un dog park poiché questa procedura risulterebbe contraria al principio della proporzionalità e all'interesse pubblico;
- per quanto attiene alla gestione, posto che vi sia uno spazio destinabile agli amici a quattro zampe e che ottenga un titolo autorizzativo edilizio, non vi è alcuna norma che indichi la prerogativa del Comune nella gestione di questi spazi e che se ne assumano i costi l'intera collettività. Infatti vi sono associazioni private che si sono organizzate in modo spontaneo, individuando dei sedimi specifici assumendosi l'onere della gestione e dandosi chiare regole di comportamento.

**Preavviso alla mozione**

Preso atto dei contenuti del preavviso, si chiede alle Commissioni della gestione e opere pubbliche di:

1. di respingere la mozione.
2. di rassegnare il rapporto in applicazione dell'art. 67 cpv. 5 LOC.
3. in base all'art. 67 cpv. 3 LOC la mozionante dovrà essere sentita.

Cordiali saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Tempo impiegato per il preavviso: 3 ore

C.p.c.:

- Tania Bedulli LdT-UDC-Indipendenti
- Consiglio comunale

**(\*) Estratto Piano direttore cantonale V4 2016**

Grado di sensibilità al rumore / Vulnerabilità al rumore

Il grado di sensibilità (GdS) al rumore di una zona è definito in base alla sua utilizzazione. L'utilizzo delle zone determina la vulnerabilità dei contenuti ammissibili nei riguardi dell'inquinamento fonico: più essi possono, per loro natura, sopportare rumore, tanto meno sono vulnerabili ad esso.

Di conseguenza, alle zone più vulnerabili (più sensibili) viene assegnato un GdS che comporta limiti di rumore più severi. A quelle meno vulnerabili (meno sensibili) viene attribuito un GdS che impone limiti meno severi, per poter tollerare un rumore maggiore.

L'OIF individua quattro GdS al rumore:

- il GdS I è attribuito alle zone con elevato bisogno di protezione dal rumore (p.es. le aree destinate allo svago, al riposo, come i parchi e gli spazi verdi);
- il GdS II è attribuito le zone residenziali;
- il GdS III è attribuito alle zone miste ove i contenuti residenziali non sono prevalenti, alle zone artigianali e a quelle agricole;
- il GdS IV è attribuito alle zone meno sensibili in assoluto, ad esempio alle zone industriali.

I GdS sono assegnati al fine di proteggere i contenuti delle zone sia dal rumore proveniente dall'esterno delle stesse, sia da quello generato all'interno.

Valori d'esposizione al rumore

A seguito di ricerche scientifiche sulla popolazione soggetta a diverse intensità di rumore, sono stati stabiliti dei valori limite d'esposizione al di sotto dei quali non si patiscono effetti molesti o dannosi. Questi valori sono differenti per ciascun GdS e per ciascuna fonte di rumore, e sono distinti per il periodo notturno e quello diurno. L'OIF prevede, a seconda delle situazioni che si possono presentare, tre tipi di valori d'esposizione al rumore:

- i Valori di allarme (VA) rappresentano la soglia massima che può comportare importanti vincoli sul territorio (inedificabilità);
- più severi dei VA sono i Valori limite di Immissione (VLI) oltre i quali è necessario risanare l'impianto rumoroso e prendere provvedimenti costruttivi per proteggersi dal rumore;
- i Valori di pianificazione (VP) sono i valori più restrittivi in assoluto. Ad essi ci si riferisce per pianificare nuovi impianti rumorosi o per delimitare nuove zone edificabili. Ciò è in sintonia col principio di prevenzione, che permette così di costruire senza causare nuovo inquinamento fonico. Di conseguenza, per ogni fonte di rumore, per il giorno e per la notte, per ogni GdS, e per ogni situazione, i valori d'esposizione forniscono il quadro di riferimento entro cui affrontare il problema dell'inquinamento fonico.

Di conseguenza, per ogni fonte di rumore, per il giorno e per la notte, per ogni GdS, e per ogni situazione, i valori d'esposizione forniscono il quadro di riferimento entro cui affrontare il problema dell'inquinamento fonico.